

Verona, 04/01/2023

Spett.le Cliente

Oggetto: circolare informativa – LEGGE DI BILANCIO 2023 (L. 197/2022): novità fiscali in sintesi.

Giovedì 29 dicembre, il **Senato ha approvato definitivamente il ddl di bilancio 2023.**

Si richiamano di seguito, in sintesi, le **principali novità fiscali.**

<p>Estensione del credito d'imposta energia e gas</p>	<p>Sono <b>prorogati</b> i crediti d'imposta per l'acquisto di energia e gas al primo trimestre 2023, <b>elevandone le percentuali</b>. Le misure previste per il primo trimestre 2023 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>45%</b> (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese <b>energivore</b>;</li><li>– <b>35%</b> (in luogo del 30% del precedente trimestre) per le imprese <b>non energivore</b> dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile pari o superiore a <b>4,5 kW</b>;</li><li>– <b>45%</b> (in luogo del 40% del trimestre precedente) per le imprese <b>gasivore</b>;</li><li>– <b>45%</b> (in luogo del 40% del precedente trimestre) per le imprese <b>non gasivore</b>.</li></ul> <p>I crediti relativi al I trimestre 2023 potranno essere utilizzati in compensazione o ceduti <b>entro il 31 dicembre 2023</b>.</p> <p>In particolare, alle <b>imprese energivore</b> definite come imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (c.d. "CSEA") ai sensi del DM 21 dicembre 2017, è riconosciuto un credito d'imposta pari al <b>45%</b> delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel <b>primo trimestre 2023</b>. Il credito spetta alle suddette imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del quarto trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo</p>
-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**periodo dell'anno 2019**, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.

Il credito di imposta è riconosciuto **anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e dalle stesse autoconsumata** nel primo trimestre 2023. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata va calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al primo trimestre 2023, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

Alle **imprese non energivore** dotate di contatori di energia elettrica di **potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW** è riconosciuto un **credito di imposta pari al 35%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel **primo trimestre dell'anno 2023**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al quarto trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**. Alle imprese gasivore (imprese a forte consumo di gas naturale, di cui all'elenco per l'anno 2023 pubblicato dalla CSEA ai sensi del DM 21 dicembre 2021 n. 541) è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale, consumato nel **primo trimestre solare del 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**.

Alle **imprese non gasivore** è riconosciuto un **credito d'imposta pari al 45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel **primo trimestre solare dell'anno 2023**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al quarto trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**. Per i crediti relativi alle **imprese non energivore e non gasivore**, anche in tal caso è possibile richiedere al venditore la comunicazione per individuare l'ammontare dell'agevolazione.

I predetti crediti d'imposta sono **utilizzabili esclusivamente** in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'art. 17 del DLgs.

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

	<p>241/97, <b>entro il 31 dicembre 2023</b>. Analogamente ai precedenti, i nuovi crediti d'imposta sono <b>fiscalmente irrilevanti</b> e cumulabili con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p><b>Novità regime forfettario</b></p>	<p>Viene innalzata a <b>85.000 euro</b> la soglia di ricavi e compensi che consente di beneficiare del regime forfettario (e, quindi, dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15%). A differenza del passato, però, le nuove norme prevedono l'immediata cessazione (senza aspettare l'anno successivo) degli effetti dell'agevolazione in caso di superamento del limite di <b>100.000 euro di compensi o ricavi</b>. Si veda circolare inviata il 2/01/2022 in merito.</p>
<p><b>Flat tax incrementale</b></p>	<p><b>Per il solo anno 2023</b> i contribuenti che non applicano il regime forfettario possono applicare <b>un'imposta sostitutiva del 15%</b> su una base imponibile, comunque <b>non superiore a 40.000 euro</b>, pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel <b>2023</b> e il maggiore dichiarato nei <b>tre anni precedenti, ridotta di un importo pari al 5%</b> di tale ultimo ammontare.</p> <p>La 'tassa piatta' incrementale è un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 15% e potrà essere applicata solo nell'anno 2023.</p> <p>Perché 'incrementale'? La tassazione agevolata del 15% non viene calcolata sull'intero reddito ma solo sugli incrementi di reddito rilevati nel 2023 rispetto al reddito maggiore registrato nei tre anni precedenti (2020, 2021, 2022), e comunque fino ad un limite massimo di 40mila euro.</p> <p>Quindi l'importo della base imponibile è pari alla differenza tra il reddito d'impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il più elevato reddito d'impresa e di lavoro autonomo dichiarato negli anni 2020, 2021 e 2022.</p>

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

	<p>In allegato alla presente circolare rendiamo disponibile un file di Excel per effettuare simulazioni dell'eventuale vantaggio fiscale.</p>
<p>Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande</p>	<p>Costituiscono <b>reddito da lavoro dipendente</b> le <b>mance</b> destinate dai clienti ai <b>lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione</b> di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici. In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) <b>l'imposta sostitutiva del 5%</b>:  – entro il <b>limite del 25% del reddito</b> percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;  – ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente <b>non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.</b></p>
<p>Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato</p>	<p>È ridotta al <b>5% (in luogo del 10% prima previsto)</b> l'<b>aliquota</b> dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di <b>premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa</b> ai lavoratori dipendenti del settore privato.</p>
<p>Aliquote di ammortamento degli immobili delle attività di commercio al dettaglio</p>	<p>Per le <b>imprese</b> che esercitano l'attività del <b>commercio al dettaglio</b> (si rinvia alla disposizione normativa per l'elenco dei codici Ateco delle attività rilevanti) le <b>quote di ammortamento dei fabbricati strumentali per l'esercizio dell'impresa</b> sono deducibili in misura <b>non superiore</b> al 6%.</p>
<p>Riduzioni delle aliquote Iva</p>	<p>Vengono assoggettati <b>all'aliquota Iva del 5%</b> i prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile, i tamponi e gli assorbenti (precedentemente soggetti all'aliquota Iva al 10%), nonché alcuni prodotti per l'infanzia. Passa invece al 10% (in luogo del precedente 22%) l'<b>aliquota Iva per la cessione dei pellet.</b> È prorogata inoltre <b>la riduzione dell'aliquota Iva al 5%</b> alle somministrazioni</p>

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

	<p>di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i <b>consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023</b>; la riduzione al 5% è estesa anche alle <b>somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano</b> in esecuzione di un contratto servizio energia.</p>
<p><b>Detrazione Iva imprese costruttrici</b></p>	<p>Viene riproposta la detrazione Irpef <b>pari al 50% dell'Iva</b> versata per l'<b>acquisto</b> (entro il 31 dicembre 2023) di <b>immobili residenziali di classe energetica A o B</b> ceduti dalle imprese costruttrici. <b>La detrazione è ripartita in dieci quote costanti</b> nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.</p>
<p><b>Esenzione Imu su immobili occupati</b></p>	<p>Viene introdotta l'esenzione dal pagamento del Imu per <b>gli immobili non utilizzabili né disponibili</b>, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria <b>in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici</b> (articoli 614 o 633 c.p.) o per la cui <b>occupazione abusiva</b> sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.</p>
<p><b>Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri</b></p>	<p>I contribuenti che, <b>nell'ambito di attività di impresa</b>, detengono <b>partecipazioni in società ed enti esteri</b> possono <b>affrancare o rimpatriare</b>, attraverso il pagamento di un'<b>imposta sostitutiva (al 9% o al 30%)</b>, gli utili e le riserve di utili <b>non distribuiti</b>, come risultanti dal <b>bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022)</b>. A seguito dell'opzione, gli utili sono integralmente <b>esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato</b>.</p>
<p><b>Tassazione delle plusvalenze</b></p>	<p>Sono <b>assoggettate a imposta</b> in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la <b>cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni in</b></p>

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

realizzate da soggetti esteri	<b>società ed enti non residenti immobiliari</b> , a condizione che le immobiliari detengano per più del 50% <b>beni immobili situati in Italia</b> .
Assegnazione, cessione e trasformazione agevolata	Vengono riproposte le norme in materia di <b>assegnazione e cessione</b> ai soci <b>di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali</b> all'esercizio dell'attività, con applicazione di un' <b>imposta sostitutiva dell'8%</b> (10,5% per le società di comodo) e riduzione dell'imposta di registro. Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il <b>30 settembre 2023</b> . Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si <b>trasformano in società semplici</b> .
Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali	Vengono riproposte le norme in materia di estromissione <b>dei beni di imprese individuali</b> , le quali consentono di <b>escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore</b> dietro pagamento di un' <b>imposta sostitutiva</b> . L'agevolazione si applica ai <b>beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022</b> , ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al <b>31 maggio 2023</b> .
Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni	Viene nuovamente prevista la possibilità di <b>rivalutare terreni e partecipazioni</b> dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un' <b>imposta sostitutiva</b> , che viene però quest'anno incrementata dal 14 al <b>16%</b> .
Norme in materia di cripto-attività	Viene introdotta una <b>disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività</b> . Viene innanzitutto inserita nell'articolo 67, comma 1, Tuir una <b>nuova categoria di "redditi diversi"</b> costituita dalle <b>plusvalenze</b> e dagli <b>altri proventi</b> realizzati mediante <b>rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione</b> di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta. I <b>componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-</b>

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

	<p><b>attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap.</b> Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che <b>nel momento in cui le cripto-attività sono permutate</b> con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, <b>la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo.</b> Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il <b>valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023</b> a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una <b>imposta sostitutiva</b> delle imposte sui redditi, nella misura del <b>14%.</b> I <b>contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività</b> e i redditi derivati dalle stesse, possono <b>regolarizzare</b> la propria posizione presentando un'apposita <b>istanza di emersione</b> e versando la <b>sanzione</b> per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'<b>imposta sostitutiva</b> in misura pari al <b>3,5% del valore delle cripto-attività</b> detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo. Viene prevista l'applicazione dell'<b>imposta di bollo</b> ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del <b>2 per mille annui del relativo valore.</b></p>
<p>Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva</p>	<p>L'Agenzia delle entrate effettua <b>specifiche analisi del rischio</b> connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate <b>invita il contribuente a comparire di persona:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– per esibire la <b>documentazione</b> richiesta (se obbligatoria)</li> <li>– per consentire la <b>verifica dell'effettivo esercizio dell'attività</b></li> <li>– per <b>dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio</b> individuati.</li> </ul> <p>In caso di <b>mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente</b> l'ufficio emana il <b>provvedimento di cessazione della partita Iva</b> irrogando contestualmente una <b>sanzione amministrativa pecuniaria pari a _____ euro _____ 3.000.</b></p> <p>La <b>partita Iva può essere successivamente aperta dal medesimo soggetto,</b> (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione della partita Iva) solo <b>previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria</b> per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali <b>violazioni fiscali commesse prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione,</b> l'importo della fideiussione <b>deve essere pari alle somme,</b> se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di <b>dette violazioni fiscali,</b> sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.</p>

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

<p><b>Definizione agevolata degli avvisi bonari e delle rateazioni in corso</b></p>	<p>È riconosciuta la possibilità di <b>definizione agevolata</b> delle somme <b>dovute a seguito del controllo automatizzato</b> (cd. <b>avvisi bonari</b>), relative ai periodi d'imposta <b>2019, 2020 e 2021</b>, per le quali il <b>termine di pagamento non sia ancora scaduto</b> alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio, ovvero i cui avvisi siano stati recapitati successivamente a tale data. Tali importi possono essere definiti con il pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– delle <b>imposte e dei contributi previdenziali</b>;</li> <li>– degli <b>interessi e delle somme aggiuntive</b>;</li> <li>– delle <b>sanzioni</b> nella misura <b>ridotta del 3%</b> (in luogo del 30% ridotto a un terzo).</li> </ul> <p>Il pagamento delle somme da versare potrà <b>sempre essere rateizzato in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo</b> (anche se l'importo dell'avviso bonario risulta essere inferiore a 5.000 euro). È prevista poi la <b>definizione agevolata</b> delle somme derivanti da <b>controlli automatizzati</b> le cui <b>rateazioni</b> sono <b>in corso all'entrata in vigore della Legge di bilancio</b>, che possono essere appunto definite col pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Anche in tal caso le <b>sanzioni sono dovute nella misura del 3%</b>.</p>
<p><b>Regolarizzazione irregolarità formali</b></p>	<p>Viene riconosciuta la <b>possibilità di sanare le irregolarità formali</b>, che non rilevano sulla determinazione delle <b>imposte sui redditi, Iva e Irap</b>, se commesse <b>fino al 31 ottobre 2022</b>, mediante la loro <b>rimozione e il versamento</b> di una somma pari a <b>200 euro</b> per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in <b>due rate</b> di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.</p>
<p><b>Ravvedimento con sanzioni "ridotte"</b></p>	<p><b>In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni</b> relative al periodo d'imposta <b>in corso al 31.12.2021</b> e quelle precedenti possono essere <b>regolarizzate</b> mediante la <b>rimozione</b> dell'irregolarità e il <b>pagamento dell'imposta</b>, degli <b>interessi e delle sanzioni</b>, queste ultime <b>ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile</b>. La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e <b>non può essere esperita dai</b></p>

	<p>contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.</p>
<p>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</p>	<p>Con riferimento ai <b>tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate</b>, per gli <b>accertamenti con adesione</b> relativi a PVC consegnati entro la data del <b>31 marzo 2023</b>, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, <b>le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge</b>. Gli <b>avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati</b> e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in <b>acquiescenza</b> entro il termine ivi previsto, con la <b>medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate</b>. Le previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero. È ammesso il versamento in un massimo di <b>venti rate trimestrali</b> di pari importo.</p>
<p>Definizione agevolata delle controversie tributarie</p>	<p>Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle <b>controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023</b>, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane (non per l'iva), con il pagamento di un <b>importo pari al valore della controversia</b>. Se il <b>ricorso pendente è iscritto in primo grado</b>, la controversia può essere definita con il pagamento del <b>90% del valore</b>. Se vi è soccombenza dell'Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il <b>pagamento del 40%</b> del valore della controversia, in caso di <b>soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15%</b> del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di <b>secondo grado</b>.</p>
<p>Stralcio dei debiti fino a mille euro</p>	<p>È previsto l'<b>annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro</b> (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione <b>dal 1° gennaio 2000 al 31</b></p>

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

<p>affidati agli agenti della riscossione</p>	<p>dicembre <span style="float: right;">2015.</span></p> <p>Per i carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione <b>da enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora. A tali enti è tuttavia riconosciuta anche la possibilità di non applicare</b> completamente le disposizioni relative all'annullamento automatico.</p> <p>Relativamente alle <b>sanzioni amministrative</b>, comprese quelle per <b>violazioni del codice della strada</b>, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o contributive, le disposizioni in esame si applicano <b>limitatamente agli interessi</b>; l'annullamento automatico non opera invece con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano <b>integralmente dovute</b>.</p> <p>Gli enti creditori possono stabilire di <b>non applicare le disposizioni in esame con provvedimento adottato entro il 31 gennaio 2023.</b></p>
<p>Rottamazione- quater</p>	<p>È prevista la <b>definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione</b> nel periodo compreso tra il <b>1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022</b>, stabilendo <b>l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi</b>, nonché degli <b>interessi di mora</b>, delle <b>sanzioni civili</b> e delle <b>somme aggiuntive</b>.</p> <p>Rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è <b>abbattuto l'aggio</b> in favore dell'agente della riscossione.</p> <p>La nuova <b>rottamazione quater</b> richiede quindi il <b>versamento</b> delle sole somme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– dovute a titolo di <b>capitale</b>;</li> <li>– maturate a titolo di <b>rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento</b>.</li> </ul> <p>Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a <b>rate</b>, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si <b>estingono le procedure esecutive</b> già avviate.</p>

<p><b>Contabilità semplificata</b></p>	<p>Le <b>soglie di ricavi da non superare nell'anno per usufruire della contabilità semplificata</b> sono <b>elevate da 400.000 a 500.000 euro per le imprese che esercitano la prestazione di servizi e da 700.000 a 800.000 euro per le imprese aventi a oggetto altre attività</b>. I nuovi limiti trovano applicazione dal 1° gennaio 2023. Il regime della contabilità semplificata dovrebbe rappresentare il regime contabile naturale per il 2023 per le imprese che nel 2022 non hanno superato il nuovo limite di 500.000 euro oppure di 800.000 euro, a seconda del tipo di attività. Si rileva che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 11, L. 183/2011, <b>le nuove soglie operano anche con riferimento ai limiti per la liquidazione dell'Iva con periodicità trimestrale</b> (ex articolo 7 D.P.R. 542/1999).</p>
<p><b>Bonus mobili</b></p>	<p>Per l'anno <b>2023</b> viene <b>incrementato a 8.000 euro</b> l'importo massimo di <b>spesa</b> su cui è possibile calcolare la detrazione del <b>50% per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici</b> destinati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione.</p>
<p><b>Bonus barriere architettoniche</b></p>	<p>Viene prorogata al <b>31 dicembre 2025</b> la detrazione Irpef del <b>75%</b> prevista per gli interventi finalizzati al superamento e <b>all'eliminazione di barriere architettoniche</b>. Viene inoltre precisato che per le <b>deliberazioni</b> in sede di assemblea condominiale relative a tali lavori è necessaria la <b>maggioranza</b> dei partecipanti all'assemblea che rappresenti <b>un terzo del valore millesimale dell'edificio</b>.</p>
<p><b>Limite alla circolazione del contante</b></p>	<p>Viene innalzato il <b>valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento</b> di denaro contante, portandolo, a decorrere <b>dal 1° gennaio 2023</b>, da 1.000 a <b>5.000 euro</b>.</p>

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Credito d'imposta  
beni strumentali  
4.0: termine per  
l'effettuazione  
dell'investimento

Le imprese potranno **effettuare investimenti** in beni strumentali nuovi 4.0, **“prenotati”** entro il **31 dicembre 2022**, entro il **30 settembre 2023** (in luogo del termine originariamente previsto del 30 giugno 2023). In altri termini, per gli investimenti in **beni materiali 4.0** effettuati nel 2022, o **nel termine “lungo” del 30 settembre 2023** in caso di “prenotazione” entro il 31 dicembre 2022, il **credito d'imposta spetta nella misura del 40%, 20% e 10%**, rispettivamente per le quote di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, tra 2,5 e 10 milioni e tra 10 e 20 milioni (art. 1 comma 1057 della L. 178/2020).

Per gli investimenti effettuati dal 2023 il credito d'imposta è invece riconosciuto nella misura inferiore del 20%, 10% e 5%. **Nessuna proroga** è invece stata prevista con riguardo al termine “lungo” relativo ai **beni immateriali “4.0”**.

L'art. 21 del DL 50/2022, per i beni immateriali, ha previsto un'agevolazione “straordinaria”, riconoscendo per gli investimenti effettuati nel 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, il credito d'imposta in misura pari al 50%**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro. Per gli investimenti effettuati, **senza “prenotazione”, nel 2023** la misura dell'agevolazione **si riduce**, essendo riconosciuta in misura **pari al 20%**.

La legge di bilancio 2023 non interviene neppure con riguardo alla disciplina agevolativa dei **beni “ordinari”**, vale a dire i beni diversi da quelli “4.0”.

Per gli investimenti in beni strumentali “ordinari” effettuati dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022** (in assenza di precedente “prenotazione”), il credito d'imposta spetta nella **misura del 6%** del costo, nel limite massimo dei costi agevolabili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a un milione per quelli immateriali (art. 1 comma 1055). Tale agevolazione spetta anche nel caso in cui gli investimenti vengano effettuati nel termine “lungo” del 30 giugno 2023, qualora entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e venga effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Per gli **investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” effettuati nel 2023** – senza alcuna “prenotazione” – **allo stato attuale non è invece previsto il riconoscimento di alcun credito d'imposta**.

EFREM FERMO BASSO  
REVISORE LEGALE

SARA BASSO  
CONSULENTE DEL LAVORO

SILVIA BASSO  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

NADIA DE BORTOLI  
CONSULENTE DEL LAVORO

FABIO ZAMBELLI  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

<p><b>Credito d'imposta per l'acquisto di materiali riciclati</b></p>	<p>A tutte le imprese che <b>acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica</b> ovvero che acquistano <b>imballaggi biodegradabili e compostabili</b> o derivati dalla raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro è riconosciuto, per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un <b>credito d'imposta nella misura del 36%</b> delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti. Il credito d'imposta è <b>riconosciuto fino a un importo massimo annuale di 20.000 euro</b> per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 5 milioni di euro per ciascuna delle annualità previste.</p>
<p><b>Novità in materia di superbonus</b></p>	<p>Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del <b>superbonus</b> a cui, a determinate condizioni, <b>non viene applicata la diminuzione dal 110% al 90% prevista a partire dal 2023</b>. Più precisamente, tale riduzione non si applica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. agli interventi <b>diversi da quelli effettuati dai condomini</b> per i quali, <b>alla data del 25 novembre</b>, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);</li> <li>2. agli interventi effettuati dai <b>condomini per i quali la delibera assembleare</b> che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta <b>adottata in data antecedente</b> alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (<b>ovvero in data 18 novembre 2022</b>), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, <b>alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)</b>;</li> <li>3. agli interventi effettuati dai <b>condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022</b>, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condòmino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, <b>alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA</b>;</li> <li>4. agli interventi <b>comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022</b> risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del <b>titolo abilitativo</b>.</li> </ol>

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

*Cordiali saluti*

*Studio ass.to*

*Basso – De Bortoli - Zambelli*

**EFREM FERMO BASSO**  
REVISORE LEGALE

**SARA BASSO**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**SILVIA BASSO**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE

**NADIA DE BORTOLI**  
CONSULENTE DEL LAVORO

**FABIO ZAMBELLI**  
DOTTORE COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE  
CONTROLLER

**CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO**

Viale A. Palladio, 42 - 37138 Verona - T. +39 045 577694 - +39 045 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232  
info@bdzassociati.it - lavoro@bdzassociati.it - fiscale@bdzassociati.it - PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it  
[www.bdzassociati.it](http://www.bdzassociati.it)